

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 26 RISCOSSIONE

1. I contribuenti per il versamento della TARI sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino di ccp, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, anche per posta ordinaria, tramite il servizio postale o altre agenzie di recapito autorizzate, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale; In alternativa, il comune può avvalersi dell'invio tramite posta elettronica ordinaria per le utenze domestiche o posta certificata per le utenze non domestiche. L'avviso contiene: l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, i riferimenti catastali, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, il tributo provinciale, eventuali agevolazioni o riduzioni, applicate l'importo di ogni singola rata e le scadenze, riferimenti e orari, degli uffici a cui richiedere informazioni o inoltrare reclami, riferimento del sito istituzionale per accedere alle tariffe, regolamenti e carta dei servizi.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti alla fine del mese di aprile, luglio e novembre di ogni anno. Eventuali conguagli dell'anno precedente saranno riscossi contestualmente alla prima rata dell'anno in corso. Le scadenze delle rate possono essere modificate con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Al contribuente che non versi alle predette scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, previo sollecito a mezzo rr, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora. In caso di mancato pagamento dell'accertamento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' possibile applicare la rateizzazione degli avvisi di accertamento per mancato pagamento con le modalità previste dal presente regolamento.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio.

6. Ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto fiscale 124/2019 che ha disposto in materia di riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente, a decorrere dal 01/06/2020, l'agenzia delle Entrate, provvedere al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di competenza del comune, su tutti i pagamenti disposti tramite F24. Per i pagamenti che transitano attraverso altri canali (conti correnti eccetera) le modalità sono demandate ad appositi decreti da adottare entro il 31 maggio 2020.

8. Solo in luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva dell'imposta, il Comune, su specifica istanza del contribuente, può concedere o meno, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento relativa agli atti impositivi del tributo nei limiti stabiliti dall'art. 1 comma 796.

9. Avvalendosi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs 446 del 1997, si stabilisce che per le persone fisiche con attestazione ISEE, pari o inferiore a € 7.500,00, il limite massimo di rate di cui all'articolo 1, comma 796 lettere c) d) e) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, può essere aumentato fino a un massimo di ulteriori dodici rate. L'importo delle singole rate non può, in ogni caso, essere inferiore a € 100,00.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

14. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, dopo espresso sollecito, il debitore decade dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato. Il residuo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione. La riscossione coattiva è effettuata dal comune secondo le norme vigenti in materia.

10. I costi di elaborazione dell'atto e di notifica, e quelli delle successive fasi cautelari sono a carico del debitore.

11. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.lgs. 446/97 e s.m.i. .

Le dilazioni di cui al presente articolo sono applicabili anche in fase di riscossione coattiva. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima del termine di scadenza previsto per il pagamento e motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

12. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino di ccp o modello F24.